

TI_GERICHTE 15.2019.100 vom 26. September 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-09-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2019.100

FR: TI_GERICHTE 15.2019.100 du 26 septembre 2019

IT: TI_GERICHTE 15.2019.100 del 26 settembre 2019

Regeste

Minimo di esistenza. Spese di trasferta mediante il veicolo privato per motivi medici. Spese di mantenimento della figlia del debitore. Costi per il riscaldamento mediante stufa a pellet

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato (o sequestrato) in quanto a giudizio dell'Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l'eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell'escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l'art. 93 LEF (detta in seguito "Tabella") allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d'ufficio alla data dell'esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

E. 3

La ricorrente contesta anzitutto i fr. 100.– ammessi a titolo di spese di trasferta per visite mediche e fisioterapiche. Al riguardo sostiene che agli atti non risulta alcun giustificativo che comprovi tale effettiva spesa, né vi è alcuna informazione in merito alla distanza che il debitore dovrebbe percorrere tra il suo domicilio e lo studio medico. Sulla base della nuova documentazione assunta dal debitore, l'UE ritiene invece nelle osservazioni che le spese di trasferta ammontino addirittura a fr. 307.– (anziché fr. 100.–).

E. 3.1

È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell'art. 93 LEF (DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2) o per motivi medici (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5). Nella misura in cui non sono dettagliatamente comprovate, le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del debitore vanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del

minimo esistenziale (consultabile all'indirizzo www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/circolari/).

E. 3.2

Nel caso in rassegna, l'escusso ha prodotto dopo l'inoltro del ricorso in particolare un certificato medico del 20 novembre 2019, secondo cui egli necessita di cure fisioterapiche tre volte alla settimana. Agli atti risultano altresì due fatture a carico del debitore, emesse rispettivamente il 10 e il 22 ottobre 2019 dall'PI 2 e dal PI 3, entrambi con sede a C_____. Tali documenti sono sufficienti a comprovare che l'escusso necessita di spostarsi a C_____ tre volte alla settimana per motivi medici, ciò che la ricorrente in sé non contesta. Ciò posto, considerato che secondo i dati figuranti nelle osservazioni dell'UE per sottoporsi alle sedute il debitore deve percorrere un tragitto di andata e ritorno da casa a C_____ di 58 km tre volte alla settimana, ossia 696 km al mese, in applicazione della Circolare n. 39/2015 (nella versione 2019 rimasta immutata nel 2020) le spese di trasferta corrispondono effettivamente a fr. 307.– alla tariffa ponderata di 0.441 fr./km, come correttamente calcolato dall'Ufficio in sede di osservazioni. Sotto questo profilo, il ricorso risulta pertanto infondato.

E. 4

L'insorgente è pure del parere che le spese straordinarie a favore della figlia di PI 1 possano essere computate sino al massimo al costo mensile della mensa scolastica, ovverosia € 47.– (pari a fr. 51.74). A sua detta manca invero agli atti qualsiasi altro giustificativo che comprovi il pagamento delle spese trimestrali per l'oculista speciale, sicché non è possibile tenerne conto nel minimo d'esistenza. Da parte sua, il resistente afferma in particolare che in base alle ricevute consegnate all'UE, egli acquista dieci buoni pasto al costo di € 47.– ogni 15 giorni, ragione per cui il costo complessivo è di € 97.– al mese. Sulla scorta della documentazione prodotta dal debitore a seguito del ricorso, l'Ufficio reputa nelle osservazioni che le spese straordinarie per la figlia ammontino a complessivi fr. 93.–, importo inclusivo delle spese quindicinali per la mensa scolastica (€ 47.–), delle spese trimestrali per le visite dall'oculista (€ 110.–) e del costo degli occhiali ripartito su dodici mesi (€ 450.–), il tutto suddiviso a metà per ciascun genitore, come stabilito dal decreto dell'11 aprile 2018 della Sezione prima civile del Tribunale di C_____.

E. 4.1

Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (DTF 121 III 20 consid. 3/a; 120 III 16 consid. 2/c; 112 III 19 consid. 4). A tal uopo, l'ufficio d'esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell'escusso, ma deve esigere da quest'ultimo la produzione dei giustificativi dei pagamenti (sentenza CEF 15.2018.79 del 16 gennaio 2019, consid. 4).

E. 4.2

Per quanto attiene alla mensa scolastica, PI 1 ha prodotto diverse ricevute di pagamento, che provano effettivamente l'acquisto di buoni pasto ogni 15 giorni al costo di € 47.– l'uno. Agli atti figurano pure la fattura e la ricevuta dell'8 novembre 2019 concernenti l'acquisto degli occhiali da vista della figlia per € 450.–. Riguardo infine alle visite oculistiche specialistiche, l'escusso ha prodotto due fatture di € 110.– l'una, ma nessuna ricevuta che ne dimostri l'effettivo pagamento, sicché l'Ufficio non avrebbe dovuto tenerne conto nel minimo esistenziale (sopra, consid. 4.1). A fronte di tali circostanze, considerato che secondo il noto decreto del Tribunale di C_____, pure presente agli atti, ciascun

genitore deve contribuire al pagamento delle spese straordinarie a favore della minore nella misura del 50%, le relative spese nel minimo d'esistenza vanno rettificate in fr. 72.–, pari a € 65.75 al cambio € 1.–/fr. 1.10 del 15 ottobre 2019 secondo il sito www.fxtop.com, importo che comprende la spesa mensile per i buoni mensa e l'acquisto degli occhiali. Da questo punto di vista, il gravame si rivela parzialmente fondato, ma, come si dirà più avanti, ciò non porta a modificare il calcolo nel suo risultato (sotto, consid. 6).

E. 5

La RI 1 si duole infine della spesa di fr. 522.70 per il riscaldamento a “pellet e gas”. Osserva che non è dato di sapere, innanzitutto, se l'abitazione del debitore è riscaldata sia a pellet che a gas. In mancanza di riscontri oggettivi circa il consumo di gas, la ricorrente è pertanto dell'opinione che vada considerato soltanto il costo del riscaldamento a pellet, per tacere del fatto che, secondo essa, l'importo di base mensile di fr. 1'020.– comprende già le spese per il consumo di gas. Rileva altresì che PI 1 ha presentato all'UE una ricevuta di € 385.–, che tuttavia non corrisponde alla somma mensile necessaria all'acquisto dei sacchi di pellet, bensì, secondo informazioni che ha reperito presso l'azienda dove si è rifornito PI 1 (la PI 4, con sede a _____), a un “bancale” da 70 sacchi dal costo di € 5.50 ciascuno (€ 385.– in totale). In assenza d'informazioni relative alle dimensioni dell'immobile da riscaldare e al tipo di stufa a pellet utilizzata, la ricorrente ritiene che per un'abitazione di medie dimensioni il consumo medio è di circa un sacco al giorno. Basandosi sul fatto che il riscaldamento condominiale in Italia, in zona climatica E, dove è situata la Provincia di C_____, può essere acceso dal 15 ottobre al 15 aprile, essa sostiene che si deve tenere conto di circa 180 giorni di utilizzo della stufa a pellet, con un consumo di circa 180 sacchi per complessivi € 990.–, ovvero € 82.50 al mese, pari a fr. 90.83. Dal canto suo, il resistente afferma di utilizzare sia il pellet sia il gas, siccome la sua abitazione è di 90 mq su due piani e la stufa a pellet, che raggiunge una potenza di 6.8kW/h, non è sufficiente a riscaldarla interamente, dal momento che, secondo la relativa scheda tecnica, essa può riscaldare al massimo una superficie di circa 70 mq. Egli osserva pure che il fabbisogno termico della sua casa, in base al calcolo “superficie x altezza x coefficiente termico”, equivale a 10260 kcal, vale a dire 11.9 kW. In considerazione di ciò, sostiene di necessitare anche del gas, che usa per cucinare e lavare. Chiede quindi che venga aggiunto il relativo costo di fr. 100.40 al mese. Riguardo al consumo mensile di pellet, PI 1 evidenzia poi che la ricorrente non ha considerato la grandezza dell'abitazione, la dispersione di calore dovuta alla mancanza d'isolamento termico, la fascia climatica (ritenuto ch'egli abita a 800 m di altitudine e non a C_____), il fatto che il riscaldamento è autonomo e non condominiale né il reale periodo di utilizzo, che va da settembre a maggio circa. Tenuto conto di tali fattori, PI 1 rimarca che la stufa ha bisogno di lavorare più a lungo e con la massima potenza, ragione per cui consuma circa due sacchi al giorno. A suo dire, il costo mensile è dunque di € 251.16 (2 sacchi x 274 giorni x € 5.50 / 12 mesi), ossia fr. 276.–. Sempre in base ai documenti ricevuti in seguito al ricorso, l'UE riconosce che il costo legato al riscaldamento equivale a fr. 276.– mensili anziché ai fr. 522.70 ammessi in precedenza.

E. 5.1

Secondo il punto I della Tabella, nell'importo base mensile rientrano segnatamente le spese di elettricità e/o gas per la luce e per la cucina. Entra inoltre in linea di conto come supplemento il costo mensile medio – spese annue ripartite su dodici mesi – per il riscaldamento dell'abitazione e le spese accessorie (punto II/2 della Tabella).

E. 5.2

Nella fattispecie, in considerazione della grandezza (70 mq) e del fabbisogno termico dell'abitazione del debitore, da lui comprovati mediante documenti non contestati dalla ricorrente, e del fatto ch'essa si trova nella zona climatica F (v. scheda climatica acclusa alle sue osservazioni) e non E (contrariamente a quanto allegato dalla ricorrente) in cui il riscaldamento è consentito tutto l'anno senza restrizioni (v. doc. L accluso al ricorso), appare adeguato considerare un consumo di due sacchi di pellet al giorno per il periodo da settembre a maggio, ciò che determina un costo finale di € 251.16 al mese, pari a fr. 276.– arrotondati (al cambio di € 1.–/ fr. 1.10 del sito www.fxtop.com). La questione potrebbe invero essere lasciata aperta, come pure quella relativa alle spese del consumo di gas, perché pur volendo ammettere unicamente il supplemento per le spese di riscaldamento indicato dalla ricorrente (fr. 91.– mensili), la decisione impugnata andrebbe confermata nel suo esito (sotto, consid. 6).

E. 6

Oltre alle modifiche già esposte ai considerandi 3.2 e 4.2, il calcolo va rettificato d'ufficio anche per le poste che riguardano l'importo base e il supplemento per il mantenimento della figlia (nata il 17 ottobre 2010), onde evitare che il sequestro privi il debitore e la sua famiglia dei mezzi indispensabili al vitto e all'alloggio (cfr. DTF 97 III 11 consid. 2). L'importo base è in effetti di fr. 1'080.–, ovvero fr. 1'350.– per il debitore monoparentale con obblighi di mantenimento, ridotto del 20% siccome PI 1 vive nella fascia di confine tra Svizzera e Italia (Tabella, punto I) invece dei fr. 1'020.– computati originariamente. Occorre inoltre aggiungere d'ufficio pure il supplemento per il mantenimento della figlia in proporzione della sua permanenza dal padre, di quattro giorni su sette secondo il noto decreto del Tribunale di C _____, che ratifica l'accordo dei genitori relativo al collocamento prevalente della minore presso il padre il lunedì, il martedì, il mercoledì e, una settimana su due, il weekend (v. decreto, pag. 2, ad b). Ammonta a fr. 183.– arrotondati, pari ai 4/

E. 7

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – , . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.